

AVVISO N. 3 DEL 23/03/2023
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
DIVISIONE 7 - CENTRO ELABORAZIONE DATI
PROT. 9634 del 23/03/2023

AI DIRETTORI DELLE DGT
LORO SEDI

AGLI UFFICI PERIFERICI
LORO SEDI

OGGETTO: Operazioni di motorizzazione per cittadini britannici e dell'Irlanda del Nord

Con riferimento a tutte le operazioni di motorizzazione relative a cittadini britannici e dell'Irlanda del Nord - estendendo le istruzioni già fornite in materia di modalità di intestazione dei veicoli in Italia a favore dei medesimi soggetti in conseguenza della Brexit (v. SCHEDA TEMATICA DU n. 5 pubblicata sul Portale del Trasporto nella versione aggiornata 5.0 del 24.02.2022 - circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 6761 del 28.02.2023) si forniscono le seguenti indicazioni.

Con la ratifica e l'entrata in vigore dell'Accordo firmato a Bruxelles e a Londra il 24/01/2020 (Gazzetta UE n. L29/189 del 31/01/2020), è stato previsto un periodo di transizione, dal 1/02/20 al 31/12/2020, durante il quale i cittadini britannici soggiornanti in Italia hanno continuato a beneficiare delle norme sulla libera circolazione nella UE (parte IV dell'Accordo nel periodo transitorio del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea).

Con Circolare n. 3/2020 del Ministero dell'Interno è stato previsto che i cittadini britannici e dell'Irlanda del Nord, già iscritti all'anagrafe dei residenti in Italia alla data del 31/1/2020 o che si siano iscritti entro il 31/12/2020, per esercitare dopo il periodo di transizione i diritti previsti dall'Accordo dovranno dimostrare di essere iscritti all'Anagrafe dei cittadini residenti in Italia alla data del 31/12/2020 in base ad una procedura dichiarativa prevista all'art. 18.4 dell'Accordo stesso.

Il Ministero dell'Interno, successivamente alla sopra citata Circolare, (<https://www.interno.gov.it/it/notizie/brexit-vademecum-i-cittadini-britanniciresidenti-italia>) ha previsto, sempre in applicazione dell'Accordo di recesso, che i cittadini britannici iscritti all'anagrafe dei residenti in Italia entro il 31/12/2020 e i loro familiari, possono chiedere il rilascio di un documento di soggiorno elettronico (carta di soggiorno) valido 5 anni o 10 anni (carta di soggiorno permanente).

Il citato documento di soggiorno elettronico, il cui rilascio è facoltativo, ha la funzione di agevolare la mobilità sul territorio dei beneficiari rendendo più celeri i controlli su strada da parte delle Forze di Polizia.

Ciò premesso, si fa presente che il MIT ha richiesto al Ministero dell'Interno alcune delucidazioni al riguardo e che il predetto Dicastero ha definitivamente chiarito che:

a) per i cittadini britannici già residenti in Italia alla data del 31/12/2020, è sufficiente il possesso della carta di soggiorno elettronica o, in alternativa, la certificazione di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune e comprovante la residenza in Italia alla data del 31.12.2020;

b) per i cittadini che fanno ingresso in Italia dal primo gennaio 2021, è invece richiesto il possesso del permesso di soggiorno in quanto cittadini di un Paese extraUE.

Con riguardo all'ipotesi a), sarà quindi sufficiente allegare all'istanza un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, nella quale si dichiara di essere legalmente residente in Italia alla data del 31/12/2020. Tale autocertificazione non sarà invece necessaria qualora venga allegata una copia del predetto documento di soggiorno elettronico (sull'argomento v. anche File Avviso n. 7 dell'1.03.2021).

Si rammenta che, ad ogni buon fine, è sempre possibile ricorrere alle funzionalità di consultazione dell'ANPR, disponibile per gli UMC attraverso il Portale dell'Automobilista.

il direttore del CED

(Zazza)
